

# COMUNE DI TREPUIZZI

## PROVINCIA DI LECCE

### SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

**OGGETTO:** **Parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016**

#### **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Richiamato l'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, che affida al responsabile del servizio finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale;

Esaminato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

Verificato il rispetto dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Verificato altresì il rispetto degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica e dei vincoli posti dal patto di stabilità interno secondo la normativa vigente;

#### **OSSERVATO**

a proposito degli equilibri finanziari:

##### **Equilibrio economico finanziario** (art. 162, comma 6, Tuel):

L'articolo 162, comma 6, del Tuel, impone ai bilanci degli enti locali di rispettare l'equilibrio economico-finanziario, in base al quale il totale delle entrate correnti deve essere almeno pari a coprire le spese correnti e le spese per rimborso di prestiti. Specifiche deroghe sono previste:

- a) dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), che dà la possibilità agli enti locali, fino a tutto il 31 dicembre 2014, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;
- b) dall'articolo 94, comma 11, della legge n. 289/2002, che per i soli comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti consente di destinare il fondo nazionale ordinario investimenti per spese correnti. Il mancato finanziamento, anche per il 2014, del fondo preclude tale possibilità.

Per contro la legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 441 e 442 della legge n. 228/2012) ha abrogato l'articolo 1, comma 66, della legge n. 311/2004 e l'articolo 3, comma 28, della legge n. 350/2003 i quali consentivano di destinare il plusvalore della vendita del patrimonio immobiliare rispettivamente al finanziamento delle spese per il rimborso di prestiti e delle spese correnti aventi natura non ripetitiva.

In ordine a quanto sopra, il bilancio di previsione annuale e pluriennale va in deroga all'equilibrio economico finanziario, in quanto viene utilizzata una quota pari a €. 86.200,00 derivante da avanzo di amministrazione a copertura di spese correnti relative a debiti pregressi, quindi una posta straordinaria che assolutamente non pregiudica gli equilibri e la tenuta economico-finanziaria dello strumento contabile..

Si ritiene assolutamente necessario approfondire il massimo sforzo per dare definitiva soluzione al contenzioso pregresso che "ingessa" molta parte del bilancio disponibile. Si suggerisce di assegnare ad ogni Responsabile di Settore l'obiettivo strategico di eliminazione di ogni situazione che può generare o già cagiona debiti fuori bilancio che, di fatto, sottraggono risorse concrete alla programmazione e gestione complessiva del territorio in tutti i suoi aspetti.

**Equilibri gestione indebitamento** (art. 204 Tuel e art. 8, Legge n. 183/2011)

I limiti al ricorso all'indebitamento sono contenuti nell'articolo 204 del Tuel, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 735, della legge n. 147/2013, il quale ha consolidato all'8% dal 2014 e per gli anni a seguire l'incidenza massima degli interessi passivi sulle entrate correnti del penultimo esercizio precedente, oltre le quali gli enti non possono più contrarre nuovi mutui. In parziale deroga a questa disposizione l'articolo 5 del decreto legge n. 16/2014 (L. n. 68/2014), consente agli enti locali – per gli anni 2014 e 2015 - di assumere nuovi mutui, oltre i limiti di cui all'articolo 204 del Tuel, per un importo non superiore alle quote di capitale del mutui e dei prestiti obbligazionari contratti o emessi nell'esercizio precedente.

Nel 2014 l'ente presenta una incidenza di interessi passivi sulle entrate correnti del 5,05%. Nel bilancio non è prevista l'assunzione di nuovi mutui;

E' inoltre doveroso segnalare come l'articolo 8 della legge n. 183/2011 individua una misura di contenimento del debito. Dal 2013 gli enti locali che hanno uno stock di debito procapite superiore ad una determinata percentuale (da individuare) rispetto alla media nazionale, saranno chiamati a ridurre il debito (ovvero estinguere anticipatamente i mutui contratti) con una progressione che dovrà essere anch'essa individuata. La mancata approvazione del decreto attuativo rende la norma inattiva.

**Equilibri di patto** (art. 31, L. n. 183/2011 e art. 20, DL 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011):

La disciplina del patto di stabilità interno è contenuta nell'articolo 31 della legge n. 183/2011, modificato dalla legge n. 147/2013, con la quale sono individuate le modalità di calcolo degli obiettivi programmatici per il triennio 2014-2016 alla luce dell'entità del concorso alla manovra fissati dalle manovre correttive 2011 (D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 138/2011). Le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 riguardano:

- la modifica della base di calcolo (il triennio 2007-2009 è stato sostituito dal triennio 2009-2011);
- la riduzione della percentuale di calcolo dell'obiettivo di patto 2014 e 2015, al fine di garantire l'invarianza della manovra;
- una clausola di salvaguardia che fissa al 15% il peggioramento dell'obiettivo di patto 2014 rispetto a quello determinato, per il medesimo anno, dalla disciplina previgente;
- la sospensione dei criteri di virtuosità per il 2014 e la destinazione dei relativi spazi finanziari a favore degli enti in sperimentazione di bilancio;
- la concessione di spazi finanziari finalizzati ai pagamenti di spese di investimento (€ 500 milioni per debiti al 31/12/2012 e € 1.000 milioni per altri pagamenti da effettuarsi entro il 30 giugno 2014);
- la conferma del meccanismo del patto regionale incentivato, di cui il 50% degli spazi finanziari è riservato ai comuni fino a 5.000 abitanti.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto degli effetti del patto nazionale orizzontale e verticale, gli obiettivi di patto risultano essere i seguenti:

Saldo	2014	2015	2016
Saldo obiettivo di competenza mista	329.000,00	319.000,00	352.000,00

Il bilancio di previsione annuale e pluriennale presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo, come risulta dal prospetto allegato ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 di seguito riepilogato:

Saldo	2014	2015	2016
<b>Saldo obiettivo di competenza mista</b>	<b>329.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>352.000,00</b>
Accertamenti entrate correnti netti (+)	8.404.000,00	8.379.000,00	8.379.000,00
Impegni spese correnti netti (-)	7.733.000,00	7.483.000,00	7.598.000,00
Incassi entrate Tit. IV netti (+)	189.000,00	135.000,00	135.000,00
Pagamenti spese Tit. II netti (-)	529.000,00	220.000,00	205.000,00
<b>Saldo utile previsto</b>	<b>331.000,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>711.000,00</b>

In particolare l'ente beneficia dei seguenti spazi finanziari:

- € 48.000,00 per il pagamento di spese di investimento, da utilizzarsi entro il 30 giugno 2014; senza gravare sugli obiettivi di patto.

Si evidenzia in proposito che per quanto l'Amministrazione comunale avesse in programmazione un mutuo per il ripristino delle condizioni di agibilità della piscina comunale, avendone le condizioni di sostenibilità finanziaria e non superando il limite imposto dalla legge per incidenza degli interessi passivi come sopra indicato.

Tale previsione non è stato possibile inserirla, per circa 600.00,00 euro, a causa di incompatibilità con gli obiettivi del Patto di stabilità interno.

#### **Equilibri di cassa e tempestività dei pagamenti:**

Il decreto legge n. 35/2013 (conv. in legge n. 64/2013) ha varato misure straordinarie volte a sbloccare i pagamenti dei debiti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese alla data del 31 dicembre 2012, prevedendo, oltre agli spazi finanziari per pagamenti di spese in conto capitale in esclusione dal patto, la possibilità di accedere ad un'anticipazione straordinaria da parte della Cassa depositi e prestiti da rimborsare in un massimo di trenta anni. L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione in oggetto.

Successivamente il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014) ha introdotto ulteriori misure stra-ordinarie per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, tra i quali:

- una ulteriore anticipazione di liquidità pari a 8 milioni di euro concessa al fine di favorire il pagamento dei debiti delle regioni e degli enti locali maturati al 31 dicembre 2013, di cui 2 milioni nei confronti delle società partecipate degli enti locali (artt. 31 e 32);
- la garanzia da parte dello Stato sui debiti al 31 dicembre 2013 certificati da parte delle pubbliche amministrazioni non statali (art. 37);
- l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015 anche per le amministrazioni locali (art. 25);
- l'obbligo di comunicare sulla piattaforma elettronica tutte le fatture ricevute dal 1° gennaio 2014 e, mensilmente, di comunicare quelle per le quali, nel mese precedente, sono stati superati i tempi di pagamento con conseguente decorrenza degli interessi legali (art. 27);
- l'obbligo di rilasciare le certificazioni dei debiti ai fini della loro cessione, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del DL 185/2008 con indicazione dei tempi previsti per il pagamento e misure semplificate per la cessione del credito;
- l'obbligo a partire dal 1° gennaio 2014, di tenere il registro unico delle fatture in cui i documenti devono essere registrati entro 10 giorni dalla ricezione (art. 42).

In caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento sono previste pesanti sanzioni per le amministrazioni, quali:

- penalità del 5% nel taglio delle risorse ai sensi dell'articolo 47, comma 9, del d.L. n. 66/2014 nel caso in cui il ritardo dei pagamenti registrato nell'anno precedente sia superiore a 90gg.;
- divieto totale di assunzioni nel caso in cui il ritardo nei pagamenti superi 90 gg nel 2014 e 60 gg a partire dal 2015, secondo un'attestazione allegata al rendiconto e firmata da sindaco, responsabile finanziario e organo di revisione (art. 41).

Il Comune, fatta eccezione per le situazioni pregresse di contenzioso legale, non presenta particolari situazioni di criticità, in quanto ha una situazione di cassa abbastanza in linea con i flussi di entrata e di uscita di competenza dell'anno, tale da fare affrontare con una ragionevole tranquillità tutte le obbligazioni e gli impegni di competenza dell'esercizio.

L'ente ha una capacità di tempistica sui pagamenti, con espresso riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti, in linea con le indicazioni della legge, a condizione che i Responsabili di settore adottino nell'immediatezza della obbligazione i procedimenti amministrativi di liquidazione. In merito, questo Settore procede alla emissione dei mandati di pagamento entro al massimo tre giorni (ordinariamente nello stesso giorno di protocollazione della determina di liquidazione), come facilmente verificabile dai sistemi informatico-contabili.

Occorre segnalare quanto segue:

1. Ogni Responsabile di Settore dovrebbe avere espressamente assegnato l'obiettivo di rispetto della tempistica dei pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture di competenza. Questo Settore

ha già disposto con apposita circolare interna le modalità di registrazione delle fatture dell'ente come pervenute dall'ufficio protocollo in modo tale da poter sollecitare, ove occorresse, i diversi settori al rispetto della tempistica di liquidazione richiesta dalla normativa;

2. A tutti i fornitori che vengono in contatto con l'Ente per qualsiasi tipo di fornitura di beni o servizi, va indicato il numero di atto e **soprattutto di impegno contabile** da indicare nella fattura da presentare successivamente al momento della liquidazione onde poter individuare con immediatezza, al momento della registrazione sul sistema contabile, il riferimento tecnico che consenta una più facilitata ed immediata procedura di pagamento.

La segnalazione di cui sopra tiene conto di due aspetti fondamentali: il primo relativo al fatto che dal prossimo marzo 2015 tutti i fornitori dovranno dotarsi di registrazioni particolari sui siti ministeriali predisposti alla fatturazione elettronica che diventerà **l'unico mezzo utile ai fini della liquidazione di quanto richiesto**; il secondo relativo alla nuova contabilità degli enti locali che non potrà assolutamente più prescindere dalla esistenza di un impegno di spesa al momento della ordinazione della medesima, in quanto anche la successiva imputazione all'esercizio di riferimento dovrà essere fatta non solo in termini di competenza ma anche in termini di effettivi flussi di cassa.

**Contenimento delle spese di personale** (art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014):

Questo Comune è ben al di sotto della soglia di spesa relativa al personale e non può più derogare ad una complessiva revisione ed adeguamento della struttura al fine di poter affrontare le molteplici incombenze ed adempimenti voluti da normative di settore e regolamenti.

Tale revisione ed adeguamento della dotazione organica non può essere più differito nel tempo anche per usufruire delle disponibilità della più recente normativa che ha di fatto concesso maggiori spazi in materia di turn over dei dipendenti cessati.

In tale ottica vanno ridefiniti i profili professionali effettivamente necessari alla svolgimento delle nuove e più tecnologiche attività di competenza degli enti locali che non possono più rifuggire a logiche di gestione aziendale mirate alla ottimizzazione degli standard qualitativi di produzione utilizzando le professionalità più adeguate alle reali esigenze operative.

#### **Risorse statali (Fondo di solidarietà comunale)**

La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell'attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D - ha sostituito al comma 380 il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti dai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale – esteso anche alle regioni a statuto speciale - mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.

A tale proposito ricordiamo:

- a) l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dal decreto legge 35/2013, conv. in legge n. 64/2013 (art. 10-*quinquies*, comma 1), con il quale è stata disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata *"in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*. Per l'anno 2014, ferma restando la riduzione complessiva, i tagli non sono applicati nei confronti dei comuni colpiti dal terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, rientranti nel cosiddetto "cratere sismico" (art. 20, comma 6, del d.L. n. 16/2014);
- b) l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
- c) l'articolo 47, commi da 8 a 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, che ha ridotto di ulteriori 375,6 ml per il 2014 e di 563,4 ml per il triennio 2015-2017 le risorse spettanti ai comuni, in relazione a risparmi di spesa connessi alle autovetture, agli incarichi di studio,

ricerca e consulenza e co.co.co. e alle acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi tramite convenzioni CONSIP o altri strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza.

I criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014 tengono conto:

- dei tagli connessi alla *spending review* (DL 95/2012 e DL 66/2014);
- del gettito IMU ad aliquote di base;
- dell'incidenza delle risorse soppresse;
- della soppressione IMU su abitazione principale e introduzione TASI;
- della clausola di salvaguardia;
- degli incentivi a favore di unioni di comuni e fusioni di comuni (60 milioni);
- dei costi e fabbisogni standard (10% solo per le RSO). Per il 2014 tale criterio viene disapplicato qualora non si raggiunga l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Città e autonomie locali (art. 14 del d.L. n. 16/2014).

Sulla base delle disposizioni normative sopra indicate, il Fondo di solidarietà comunale è stato quantificato dal Ministero dell'interno in €. 1.002.364,55. In data 16 settembre, quando ormai gli enti avevano provveduto quantomeno ad approvare lo schema di bilancio, con un ricalcolo relativo alla riduzione per mobilità ex Ages, alla riduzione per contributo alla finanza pubblica ed al gettito Imu, il FSC è stato rideterminato in Euro 923.662,82 con una decurtazione complessiva pari ad Euro 78.701,73.

Tale nuova situazione dovrà essere oggetto di variazione nel limite massimo della scadenza del 30 Novembre in fase di assestamento generale, per quanto di tale nuova situazione si debba tenere conto per la costante verifica degli equilibri economico-finanziari nel corso della gestione.

#### **IMU (art. 13, d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011)**

Come noto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria in luogo dell'ICI e dell'RPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati.

#### **Anno 2013**

Per l'anno 2013 il Comune ha fissato le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/Detrazione</b>
Abitazione principale e pertinenze	0,40%
Fabbricati rurali strumentali	0,20%
Altri immobili	0,94%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

#### **Anno 2014**

Per l'anno 2014, il DL 102/2013 e la legge n. 147/2013 hanno previsto:

- a) la messa a regime dell'imposta municipale propria, che perde il carattere della sperimentaltà;
- b) la definitiva soppressione dell'imposta sull'abitazione principale e pertinenze e degli immobili equiparati;
- c) l'esenzione dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
- d) l'esenzione per gli immobili destinati alla ricerca scientifica;
- e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- f) la possibilità di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti di soglie ISEE/rendita catastale.

Tutto quanto ciò considerato si ripropongono le medesime aliquote approvate per l'anno precedente per quanto il gettito di previsione è stato ridimensionato per le considerazioni sopra evidenziate ad Euro 2.630.000,00, con una diminuzioni di Euro 264.000,00.

#### **TASI (art. 1, commi 669-681, L. n. 147/2013)**

La Tasi è il tributo destinato a finanziare i servizi indivisibili erogati dai comuni, istituito dalla legge n. 147/2013 in sostituzione dell'IMU dovuta sull'abitazione principale e della maggiorazione TARES. Esso è calcolato sulla stessa base imponibile IMU ed è dovuto in parte dall'utilizzatore dell'immobile, nella misura, stabilita dal comune, che va dal 10% al 30% e la restante parte è dovuta dal possessore. L'aliquota di base della TASI è dell'1 per mille, con la possibilità, per il comune, di azzerarla ovvero di aumentarla al 2,5%. Non sono previste esenzioni, ma solamente riduzioni. Il comma 677 contiene una clausola di salvaguardia tale

per cui la sommatoria dell'aliquota TASI e IMU non può superare l'aliquota massima dell'IMU prevista per le singole fattispecie. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (L. n. 68/2014), tali limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, per le abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da determinare effetti equivalenti o inferiori a quelli dell'IMU.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 09/09/2014, è stato approvato il regolamento della TASI. Le aliquote approvate per il 2014 prevedono:

Aliquota per abitazione principale: 1,15 per mille

Altri immobili: ..... 1,15 per mille

con la detrazione di Euro 50,00 in presenza di disabilità all'interno di un nucleo familiare.

Viene rispettata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013.

La previsione di gettito per il 2014 ammonta a €. 550.000,00, determinata su base catastale e tenendo in debito conto le riduzioni, come da proiezione effettuata sul portale del federalismo fiscale.

L'aliquota approvata è stata tarata al fine di consentire il recupero del gettito a tale titolo defalcato dalla Stato sul FSC (Fondo di solidarietà comunale) per euro 530.000,00 circa.

La TASI finanzia i seguenti costi dei servizi indivisibili:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 610.500,00
2	Sicurezza e vigilanza	€ 433.000,00
3	Manutenzione stradale	€ 126.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 148.000,00
5	Attività culturali e manifestazioni	€ 60.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.317.500,00</b>

a fronte di un gettito Tasi previsto di €. 550.000,00 (copertura 41,75%);

**Fondo Svalutazione Crediti** (art. 6, comma 17, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012 e art. 3-bis del d.L. n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014)

L'articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto n. 135, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità."

La norma in sostanza impone a tutti gli enti locali di stanziare, a partire dal bilancio 2012, un fondo svalutazione crediti parametrato sull'ammontare dei residui attivi del titolo I e III aventi anzianità superiore a 5 anni, a copertura delle eventuali insussistenze che si dovessero verificare per inesigibilità del credito stesso. Restano esclusi solamente i crediti per quali i responsabili dei servizi competenti hanno certificato in maniera analitica la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. Per gli enti locali che hanno fatto ricorso al Fondo di liquidità erogato dalla Cassa depositi e prestiti spa di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), l'ammontare del fondo svalutazione crediti è elevato al 30% dei medesimi residui attivi. Limitatamente all'anno 2014 l'articolo 3-bis del decreto legge n. 16/2014 (L. n. 68/2014) prevede che le percentuali di cui sopra non possano essere inferiori al 20%.

Nel bilancio di previsione è stato stanziato un fondo svalutazione crediti di €. 15.000,00 al capitolo 311, e considerato il precedente accantonamento di euro 65.051,00, risulta congruo rispetto al minimo richiesto dalla legge.

Nell'esame di merito degli interventi previsti nel bilancio di previsione e relativi alla programmazione di interventi specifici sul territorio, si evidenzia quanto segue:

- **Oneri straordinari della gestione corrente.** In tale intervento si prevedono le somme relative al pagamento di debiti fuori bilancio di carattere corrente per Euro 200.000,00 finanziati con quota dell'avanzo di amministrazione. Da evidenziare che anche il capitolo relativo a liti e risarcimenti ha uno stanziamento di Euro 200.000,00 già al limite del suo utilizzo.
- **Interventi per attività culturali.** In tale ambito sono stati previsti complessivamente circa Euro 100.000,00 comprensivi delle manifestazioni "bande a Sud" e "Premio Rampino".
- **Interventi di manutenzione ordinaria.** Sono stati previsti adeguati interventi ordinari di manutenzione per ogni funzione e servizio al fine di garantire la programmazione relativa nel corso dell'esercizio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale. Anche i contratti in corso per manutenzioni esterne (verde, pubblica illuminazione) sono stati adeguati per imputare sul bilancio di competenza gli effettivi oneri da essi derivanti.
- **Interventi di manutenzione straordinaria.** Diversi stanziamenti sono stati previsti per intervenire in maniera abbastanza coordinata sul territorio e che, per quelli più importanti, possono essere così elencati:

a. manutenzione pubblica illuminazione	Euro	50.000,00
b. interventi straordinari marina di Casalabate		50.000,00
c. Costruzione "Villaggio del vento"-Casalabate		10.000,00
d. Incarico adeguamento Pug al piano paesaggistico		20.000,00
e. Potenziamento e sistemazione reti idriche e fognarie		50.000,00
f. Area attrezzata per accesso al mare disabili-Casalabate		10.000,00
g. Manutenzione straordinaria cimitero comunale		80.000,00
h. Arredi per sede comunale		10.000,00
- **Servizio RSU.** E' stato adeguato il Piano finanziario della tari in funzione dei maggiori oneri per revisione canoni di servizio, ampliamento e modifica del servizio presso la marina di Casalabate, oltre ad un adeguamento dei costi di biostabilizzazione.
- **Interventi per nuove attività produttive.** E' stato previsto uno specifico stanziamento di Euro 30.000,00 per nuove attività produttive destinato, a seguito di apposita regolamentazione e bando, a sostenere ed incentivare nuove attività produttive sul territorio, in particolare sulla marina di Casalabate.

### **Raccomandazioni e suggerimenti finali.**

Per quanto sia stato iniziato un lavoro di revisione complessiva dei procedimenti e delle situazioni che possono causare enorme difficoltà alla gestione dell'ente, non risultano superati i fattori di criticità, evidenziati in sede di previsione 2013.

Si ribadiscono le carenze in materia di personale con profili adeguati ed una scarsa propensione all'adattamento a nuove situazioni gestionali e all'apprendimento di nozioni e tecniche adeguate agli adempimenti richiesti dalla normativa di settore e che garantiscono rinnovati livelli di efficienza ed efficacia a vantaggio dei bisogni della collettività amministrata.

E' da evidenziare come l'Amministrazione abbia già dato indicazioni sulla revisione ed adeguamento della dotazione organica che rappresenta ormai un obiettivo di brevissimo periodo.

Si ribadisce, comunque, la necessità di intervenire definitivamente sui procedimenti di spesa e del suo controllo.

Ancora non decolla la consapevolezza della assoluta necessità della determinazione delle entrate gestite dal singolo Settore: con i nuovi principi contabili che si applicheranno dal 01 Gennaio 2015 tale obbligo diventa causa di responsabilità erariale e disciplinare.

Nelle more di mettere a regime un attento e puntuale controllo della spesa e di chi è autorizzato ad ordinarla ci si deve anche dotare di un "**Piano triennale di razionalizzazione della dotazioni strumentali, della autovetture e dei beni immobili**", di cui all'articolo 2, commi 594-599, della Legge n. 244/2007. Tanto non solo per ottemperare ad una cogente disposizione di legge ma per la sua importanza nella gestione ottimale delle risorse finanziarie e strumentali disponibili.

\*\*\*\*\*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sullo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, sulla Relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale per il periodo 2140/2016 e relativi documenti allegati.

Trepuzzi, lì 17/09/2014.

**Il Responsabile del Settore economico-finanziario**

**F.to dott. Benvenuto BISCONTI**